



COMUNE DI MONDAVIO
Provincia di Pesaro e Urbino

**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

Codice 41028

DELIBERAZIONE NUMERO 16 DEL 07-08-14

Oggetto:	TASI - TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 2014
-----------------	---

L'anno duemilaquattordici il giorno sette del mese di agosto, alle ore 18:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

=====

TALE' FEDERICO	P	MORICO ANNUNZIATA	P
FRATTINI ANGELO	A	SERFILIPPI MIRCO	A
ZENOBI MIRCO	P	STORTONI MORIS	P
ALBANI DAVIDE	P	MATTIOLI GIANMARIA	A

=====

Assegnati n. [8] In carica n. [8] Assenti n.[3] Presenti n.[5]

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO
Sig. RIDOLFI DOTT.SSA AGNESE

Assume la presidenza il Sig. TALE' FEDERICO
SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

ALBANI DAVIDE
STORTONI MORIS

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

VISTA la deliberazione di G.C. n. 56 del 10.07.2014 avente all'oggetto "Comunicazione proposta al Consiglio TASI – Tributo Servizi Indivisibili" – proposta determinazione delle aliquote 2014", dichiarata immediatamente esecutiva;

PREMESSO che la legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) all'art. 1, commi dal 639 al 705 ha istituito l'imposta Unica comunale, denominata IUC, con decorrenza dal 1 gennaio 2014 che riassume tre distinti presupposti impositivi:

- IMU (imposta municipale propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- TASI (tributo sui servizi indivisibili) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
- TARI (tassa sui rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO che la TASI (tributo sui servizi indivisibili) è disciplinata dai commi da 669 a 681, mentre i commi da 682 a 705 dettano la disciplina generale della TARI e della TASI;

VISTI in particolare i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

"669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

671. La TASI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI e' dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

673. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI e' dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

674. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

675. La base imponibile e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

676. L'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare e' occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte e' corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) omisiss

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, omisiss....., e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

CONSIDERATO che l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto del 18 luglio 2014 del Ministero dell'Interno con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali al 30.09.2014.

TENUTO CONTO che per i servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività, le opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- 1) servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- 2) servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- 3) servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

VISTI i servizi indivisibili individuati nella proposta di delibera di approvazione del regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – IUC i cui costi complessivi sono di seguito riportati:

SERVIZI	VOCI DI COSTO ANALITICHE	
Anagrafe, stato civile, elettorale leva e servizio statistica	Personale	0,00
	Acquisto di beni	0,00
	Prestazione di servizi	3.000,00
	Imposte e tasse	0,00
	TOTALE	3.000,00
Servizio di Polizia municipale	Personale	155.878,24
	Acquisto di beni	13.000,00
	Prestazione di servizi	26.426,00
	Imposte e tasse	10.292,92
	TOTALE	205.597,16
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Acquisto di beni	19.500,00
	Prestazione di servizi	2.400,00
	Interessi passivi	0,00
	Oneri straordinari della gestione corrente	14.482,16
	TOTALE	36.382,16
Illuminazione pubblica e servizi connessi	Acquisto di beni	6.000,00
	Prestazione di servizi	160.000,00
	Interessi passivi	8.662,91
	TOTALE	174.662,91
Urbanistica e gestione del territorio	Personale	26.071,72
	Acquisto di beni	0,00
	Prestazione di servizi	500,00
	Imposte e tasse	1.710,88
	TOTALE	28.282,60
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e	Personale	12.040,38
	Acquisto di beni	7.500,00
	Prestazione di servizi	4.000,00
	Imposte e tasse	776,05

all'ambiente	TOTALE	24.316,43
--------------	--------	------------------

PRECISATO che l'art. 1 del D.L. 16/2014 in seguito alle modifiche introdotte con legge di conversione sostituisce il C. 688 della Legge di stabilità (147/2013) prevede che la TASI va versata in due rate di pari importo, le cui scadenze coincidono con quelle previste per l' IMU, vale a dire 16 giugno in acconto e 16 dicembre a saldo;

CONSIDERATO che il sopra citato c. 688 della legge 147 prevede che per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata e' effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta e' effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune e' tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ed è intenzione dell'Amministrazione far eseguire il pagamento di giugno con le aliquote deliberate dall'ente;

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 31.07.2014 avente ad oggetto "Esame ed approvazione regolamento IUC" con la quale viene proposta l'approvazione del regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

VISTA la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 10.07.2014 relativa alla determinazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2014;

CONSIDERATO che in base all'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011 la presente deliberazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico;

VISTI i seguenti parere espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

PROPONE

1) di determinare per l'anno 2014, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, le seguenti aliquote per l'applicazione della TASI (tributo servizi indivisibili):

- 2.1) Aliquota TASI per l'**abitazione principale**, così come definita nel regolamento IUC-TASI, nella misura dello **0,20** punti percentuali;

- 2.2) Aliquota TASI per i **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, nella misura dello **0,10** punti percentuali;
- 2.3) Aliquota TASI per i cosiddetti "**beni merce**" per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così come definiti dall'art. 13, comma 9 bis, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, nella misura dello **0,20** punti percentuali;
- 2.4) Aliquota TASI **ordinaria** per tutti gli immobili assoggettabili a TASI e non ricompresi nei punti precedenti, nella misura di **0,00** punti percentuali;

3) di precisare che nella determinazione delle predette aliquote viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell' IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

4) viene riconosciuta per la sola abitazione principale posseduta dai contribuenti con certificazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE 2014) non superiore ad € 10.600,00 (diecimilaseicento) una detrazione di imposta per l'abitazione principale e le eventuali pertinenze, fino a concorrenza del tributo dovuto e per un importo in ogni caso non superiore ad € 60,00 per ogni abitazione principale. Per l'applicazione della detrazione in presenza di più soggetti passivi si fa riferimento alle stesse modalità applicative dell'Imposta Municipale Propria – IMU;

5) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con l'indicazione dei relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:

SERVIZI	VOCI DI COSTO ANALITICHE	
Anagrafe, stato civile, elettorale leva e servizio statistica	Personale	0,00
	Acquisto di beni	0,00
	Prestazione di servizi	3.000,00
	Imposte e tasse	0,00
	TOTALE	3.000,00
Servizio di Polizia municipale	Personale	155.878,24
	Acquisto di beni	13.000,00
	Prestazione di servizi	26.426,00
	Imposte e tasse	10.292,92
	TOTALE	205.597,16
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Acquisto di beni	19.500,00
	Acquisto di beni	2.400,00
	Prestazione di servizi	0,00
	Interessi passivi	
	Oneri straordinari della gestione corrente	14.482,16
	TOTALE	36.382,16
Illuminazione pubblica e servizi	Prestazione di servizi	6.000,00
	Interessi passivi	160.000,00

connessi	TOTALE	8.662,91
		174.662,91
Urbanistica e gestione del territorio	Personale	26.071,72
	Acquisto di beni	0,00
	Prestazione di servizi	500,00
	Imposte e tasse	1.710,88
	TOTALE	28.282,60
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente	Personale	12.040,38
	Acquisto di beni	7.500,00
	Prestazione di servizi	4.000,00
	Imposte e tasse	776,05
	TOTALE	24.316,43

6) di dare atto che con il gettito stimato sulla base delle aliquote proposte, il grado di copertura dei costi sopra indicati è pari a 40,28 punti percentuali;

7) di dare massima pubblicità delle aliquote e delle detrazioni nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione e modulistica sul sito web istituzionale del comune;

8) di precisare che le aliquote come sopra determinate contribuiranno ad assicurare l'equilibrio di bilancio;

9) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014;

10) di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico come indicato all'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011- modalità tecniche stabilite con Nota del MEF prot. 4033 del 28/02/2014;

11) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. trattandosi di atto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

UDITI gli interventi dei Consiglieri:

IL SINDACO passa la parola all'Assessore al Bilancio Zenobi il quale dichiara che l'importo della TASI va a copertura dei servizi indivisibili dei quali illustra il Piano Finanziario ; dichiara che per la tassa suddetta l'Amministrazione propone l'applicazione del 2per mille sulla prima casa, esentando l'abitazione principale ; l'uno per mille andrà applicato sugli immobili rurali per i beni strumentali e lo 0,20 per i "beni merce".

Complessivamente si avrà una copertura pari al 40,28 per cento . Su questa percentuale di copertura è stata applicata una riduzione di 60 euro, da applicare in relazione all'ISEE .

IL CAPOGRUPPO DELLA MINORANZA STORTONI dichiara che coloro che hanno realizzato le fusioni sono stati avvantaggiati.

IL CAPOGRUPPO DELLA MINORANZA STORTONI chiede se l'uno per mille vada effettivamente a finire allo Stato.

L'ASSESSORE ZENOBI risponde positivamente.

IL CAPOGRUPPO DELLA MINORANZA STORTONI chiede altresì quali siano le scadenze .

L'ASSESSORE ZENOBI risponde che le scadenze sono quelle di legge

VISTI i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, risultanti nell'allegato documento;

Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano:

Presenti n. 5 - astenuti n. = - votanti n. 5 - voti favorevoli n. 5 - voti contrari n. =;

D E L I B E R A

- di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.

COMUNE DI MONDAVIO
Provincia di Pesaro e Urbino

PARERI OBBLIGATORI

previsti dall'art. 49, 1^ comma del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000

PROPOSTA n. 17 sottoposta al CONSIGLIO Comunale dal I SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Oggetto:	TASI - TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 2014
----------	--

=====

- PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole _____

Mondavio, lì 31.07.2014

IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO
(F.to Dott.ssa Agnese Ridolfi)

- PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole _____

Mondavio, lì 31.07.2014

IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA
(F.to Dott.ssa Agnese Ridolfi)

=====

LA PROPOSTA cui i soprariportati pareri si riferiscono é stata approvata dal CONSIGLIO Comunale.

IL PRESENTE DOCUMENTO VIENE INSERITO NELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 07.08.2014

Approvato e sottoscritto

Il SINDACO
F.to TALE' FEDERICO

Il SEGRETARIO
F.to RIDOLFI DOTT.SSA AGNESE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Lì 05-09-014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RIDOLFI DOTT.SSA AGNESE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li 05-09-014

IL SEGRETARIO COMUNALE
RIDOLFI DOTT.SSA AGNESE

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).
- che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 05-09-14 al 19-09-014 Reg. n. 1254 del 05-09-014 ed è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000), il 30-09-014

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RIDOLFI DOTT.SSA AGNESE